



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 87

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 4 marzo 2010 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **RICCARDO ACCOLLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Accolla** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 17, comma 4 del Settore Tecnico, e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della società ASD Hellenika, senza essere in regola con il tesseramento per non aver ottemperato agli obblighi relativi al versamento delle quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento), nonché ammessi dal deferito
P.Q.M.

dichiara il sig. **RICCARDO ACCOLLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO ALECCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Alecci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 33, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Paternò 2004, senza formalizzare regolare tesseramento e ricoprendone anche la carica di Direttore Generale senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall'Albo dei tecnici come previsto dal Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 07/11/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento) nonché ammessi dal deferito;
- peraltro il deferito ha avuto un atteggiamento collaborativo

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO ALECCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE ANASTASI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Anastasi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Leonzio 1909, senza essere tesserato per la medesima società essendone stata respinta la richiesta di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/03/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 17/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati dalla documentazione versata in atti dalla Procura Federale (distinte di gara) e dalla documentazione del Settore Tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE ANASTASI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/03/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO BATTIATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Battiato** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e a quanto previsto dall'art. 42, comma 1 e 2, del Regolamento LND e all'art. 30 dello Statuto Federale per aver sottoscritto con la società Pol. Adrano Calcio, nella stagione sportiva 2007/2008, un accordo economico di importo e con un numero di rate superiori a quanto previsto dagli accordi fra AIAC e LND e per aver adito la giustizia ordinaria eludendo il vincolo della giustizia sportiva federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 22/02/2010.

Ritenuto che:

- in relazione alla contestazione relativa alla sottoscrizione di un accordo economico superiore sia per importo sia per numero di rate a quanto previsto dall'accordo AIAC – LND di cui al CU n.1/2007 risulta documentalmente comprovata la responsabilità

del deferito che ha pattuito un corrispettivo di 8.000€ superiore a quello consentito nel mentre il numero di rate, pari a 10, risulta conforme all'accordo all'epoca vigente;

- che è altresì comprovata la responsabilità del deferito per aver, senza la prescritta preventiva autorizzazione della FIGC, adito l'A.G.O. nei confronti della Polisportiva Adrano Calcio per l'ottenimento del pagamento del corrispettivo di cui sopra

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO BATTIATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/10/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **BALDASSARE BENENATI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Benenati** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 17, comma 4, del regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Salemi, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento);
- peraltro il deferito, nella sua memoria difensiva del 12/02/2010, riferisce circostanze (di essersi tesserato nel febbraio 2009) documentalmente smentite dalle risultanze del Settore Tecnico (tesseramento del 29/4/2009)

P.Q.M.

dichiara il sig. **BALDASSARE BENENATI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO BUONOCORE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Buonocore** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Paternò 2004, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 18/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento) nonché ammessi dal deferito;

- peraltro il deferito ha avuto un atteggiamento collaborativo
P.Q.M.

dichiara il sig. **PIETRO BUONOCORE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO SANDRO CALIO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Calio'** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Buseto, non formalizzando regolare tesseramento in quanto non in regola con i pagamenti delle quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/06/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento) nonché ammessi dal deferito;
- peraltro il deferito ha avuto un atteggiamento collaborativo

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO SANDRO CALIO'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2010**

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE CANTARELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cantarella** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 17, comma 4, del regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Biancavilla, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/07/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento);
- peraltro il deferito risulta agli atti del Settore Tecnico non aver corrisposto la quota associativa dalla Stagione Sportiva 2000/2001 alla Stagione Sportiva 2007/2008.

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE CANTARELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **IGNAZIO CARUSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Caruso** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società Sporting Club Don Bosco, non formalizzando regolare tesseramento in quanto non in regola con i pagamenti delle quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010.

Ritenuto che:

- risulta comprovato dagli atti del Settore Tecnico che il deferito si è vista respinta la richiesta di tesseramento non avendo provveduto ai pagamenti delle quote annuali di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico nella Stagione Sportiva 2007/2008;
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento)

P.Q.M.

dichiara il sig. **IGNAZIO CARUSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFIO CONTARINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Csale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Contarino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, in riferimento a quanto statuito dall'art. 22 n. 7 del CGS per aver contravvenuto al preceitto che fa divieto ai tecnici, in costanza di squalifica, di accedere all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati sia dagli atti di questa Commissione sia dal rapporto dell'Assistente dell'Arbitro del 18/10/2009 relativo alla gara Real Avola – Atletico Catania;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALFIO CONTARINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO D'IGNOTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **D'IGNOTI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società Don Bosco Ardor Sales, non formalizzando regolare tesseramento in quanto non in regola con i pagamenti delle quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento) nonché ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO D'IGNOTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **RAFFAELE DI NAPOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Napoli** è stato deferito per dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 37, punto 1 Ab, ed in relazione all'art. 25, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, quale allenatore di base, svolto attività di allenatore in seconda della società professionistica Fbc Empoli Spa, nella stagione sportiva 2009/2010, mansione riservata a tecnici con abilitazione di categoria superiore, come previsto dalla normativa di riferimento del Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/03/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/02/2010.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato dalla difesa del deferito che questo è inquadrato nei ruoli della società Empoli Calcio quale collaboratore della Prima squadra nel mentre allenatore in seconda risulta il sig. Giovanni Martuscello;
- l'erronea indicazione contenuta nel foglio di censimento prodotto dalla Procura Federale e sul sito ufficiale della Società Empoli Calcio, peraltro prontamente corretto, non è ascrivibile al deferito il quale, inoltre, non risulta avere mai svolto attività di allenatore in seconda;

P.Q.M.

dichiara il sig. **RAFFAELE DI NAPOLI** prosciolto da ogni addebito.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE DI SALVO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Di Salvo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009/2010, attività di allenatore della Società AS MINEO, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/05/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento) nonché ammessi dal deferito;
- peraltro il deferito si è immediatamente attivato per sanare la propria posizione

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE DI SALVO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI FALSONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Falsone** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009/2010, attività di allenatore della Società USD Favara Calcio, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/04/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento);

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI FALSONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/04/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE GAGLIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gagliano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Mirabella, senza formalizzare regolare tesseramento poiché non in regola coi versamenti annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento)

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE GAGLIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO GENNUSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gennusa** è stato deferito per dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 17, comma 4, del regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società Pol. Corleone, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento)

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO GENNUSA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO GERACI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Geraci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, e 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della società POL. D. Partinico, senza formalizzare regolare tesseramento poiché non in regola coi versamenti annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento)

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO GERACI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI GIORGIANNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Giorgianni** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Rodi Milici, non formalizzando regolare tesseramento in quanto non in regola con i pagamenti della quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 05/01/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento);
- peraltro il deferito ha avuto un atteggiamento collaborativo

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI GIORGIANNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI GRASSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Grasso** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Acireale calcio a 5, senza formalizzare regolare tesseramento;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 20/02/2010;
- visto l'odierno verbale di udienza

Ritenuto che:

- nella memoria difensiva del deferito viene preliminarmente eccepito di non aver mai ricevuto notifica dalla Procura Federale del provvedimento di deferimento;
- all'odierna udienza la Procura Federale non è stata in effetti in grado di produrre la cartolina di ritorno della raccomandata AR del 19/12/2009 a firma del delegato sostituto Procuratore Federale contenente la motivazione del deferimento del sig. Luigi Grasso;
- tale mancanza, in ossequio alla illuminante decisione della Corte di Giustizia Federale Sez. 4°, 1° Collegio su ricorso del sig. Igor Bric, di cui al CU n. 058/CGF (2009/2010), impone la necessità di acquisire agli atti il sopradetto avviso di ricevimento ai fini del decidere;
- infatti la CGF, nella sua fondamentale decisione sopra richiamata, attentamente comparando le esigenze di celerità ed economia dei procedimenti disciplinari con i consolidati principi in punto di onere probatorio, anche alla luce della Legge 241/1990 e ss mm ii applicabile nell'ambito della Giustizia domestica della FIGC, ha ritenuto di

porre a carico degli organi federali l'onere della prova del mancato ricevimento da parte dell'interessato degli atti di deferimento e/o delle decisioni di colpevolezza, non essendo applicabile alcuna presunzione di conoscenza;

- di talché è necessario verificare se l'assunto del sig. Grasso sia coonestato da elementi di fondatezza e cioè sia provato che il deferimento a lui inviato tramite la raccomandata AR del 18/12/2009 della Procura Federale non sia mai pervenuta con conseguente vanificazione della clausola di garanzia richiesta dall'art. 38, comma 7, CGS;
- in un quadro probatorio così claudicante intende porre rimedio questa Commissione richiedendo alla Procura Federale la dimostrazione che il deferimento inviato al sig. Grasso è stato da questi effettivamente ricevuto;
- infatti, anche nella fattispecie, secondo i granitici principi posti dalla CGS nella sopra richiamata sua decisione cui non può che aderirsi, acquista discriminante significazione la condotta del deferito, il quale non sarebbe stato così sprovvveduto dal formulare preliminarmente l'eccezione di nullità del deferimento se davvero avesse ricevuto il relativo provvedimento della Procura Federale del 19/12/2009;

P.Q.M.

ORDINA alla Procura Federale di depositare presso la Segreteria di questa Commissione Disciplinare ST, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, l'avviso di ricevimento da parte del sig. **LUIGI GRASSO** della raccomandata AR in data 19/12/2009 a firma del delegato Sostituto Procuratore Federale Avv. Carlo Fabbri contenente le motivazioni del deferimento e rinvia l'udienza di discussione a nuovo ruolo.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO LARUSSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Larussa** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Play Girl, non essendo in regola con il tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/04/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento)

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO LARUSSA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/4/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MARINARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Marinaro** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società Circ. ANSPI "Don Luigi Puglisi", non formalizzando regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento)

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE MARINARO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO MERLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Merlino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Città di Gaggi, senza formalizzare regolare tesseramento poiché non in regola coi versamenti annuali;

ORDINA

il rinvio all'udienza del 1 aprile 2010 delle ore 2010 del caso del sig. **ROBERTO MERLINO** con rinnovazione della contestazione.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE SALVATORE MESSINA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Messina** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Barrese, senza il tesseramento, respinto dal Settore Tecnico in quanto non risultava in regola con il pagamento delle quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/07/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento);
- peraltro il deferito ha tenuto un atteggiamento sviante avendo svolto l'attività di allenatore sotto le mentite spoglie di Dirigente e/o Collaboratore (vedi distinte di gara)

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE SALVATORE MESSINA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/07/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA MONACI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Monaci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, in riferimento a quanto statuito dall'art. 94, comma 1, lettera A delle NOIF e con riferimento all'art. 42 del Regolamento della LND per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2006/2007, un accordo economico con la società U.S. San Pellegrino superiore a quello previsto in sede normativa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/05/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati dagli atti provenienti dal Collegio Arbitrale presso la LND

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCA MONACI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO NUNZIATA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto la richiesta avanzata dal deferito in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **VINCENZO NUNZIATA** della sanzione della squalifica fino al **04/05/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO OLIVANTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Olivanti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Solarino, non formalizzando regolare tesseramento poiché non in regola con i versamenti annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento)

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO OLIVANTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **CALCEDONIO PACE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Pace** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 33, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società Pol. D. Splendore Villabate, senza formalizzare regolare tesseramento e ricoprendone anche la funzione di collaboratore senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall'Albo dei tecnici come previsto dal Regolamento del Settore Tecnico

ORDINA

Il rinvio dell'udienza del sig. **CALCEDONIO PACE** all'udienza del 1 aprile 2010 alle ore 09.30

Procedimento disciplinare a carico di **ARTURO MARIO PLATANIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Platania** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società Pol. Futsal Puntese, senza formalizzare regolare tesseramento poiché non in regola coi versamenti annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 26/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento);

P.Q.M.

dichiara il sig. **ARTURO MARIO PLATANIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO RICCIARDELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ricciardello** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore

Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009/2010, attività di allenatore della Società APD Futura Brolo, senza formalizzare regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/04/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura federale (distinte di gara e schede di tesseramento);
- peraltro il deferito risulta aver commesso i fatti in occasione di un'unica gara del 20/9/2009;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO RICCIARDELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/04/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ETTORE TORTORICI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tortorici** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Leonzio 1909, non formalizzando regolare tesseramento in quanto non in regola con i pagamenti della quote annuali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/04/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 23/02/2010.

Ritenuto che:

- Il sig. Ettore Tortorici è stato deferito dalla Procura Federale per aver, nel corso della Stagione Sportiva 2008-2009, svolto attività di allenatore della ASD Leonzio 1909 nonostante gli fosse stata respinta la richiesta di tesseramento dal Settore Tecnico in ragione del fatto che il responsabile della prima squadra della stessa Società non avesse formalmente sottoscritto le proprie dimissioni;
- Nella comunicazione della Segreteria di questa commissione del 09/02/2010 nell'avviso di fissazione dell'udienza odierna è stato erroneamente indicato invece a motivo del mancato tesseramento la non regolarità dei pagamenti delle quote annuali da parte del deferito;
- tale erronea indicazione può avere indotto il deferito a svolgere argomentazioni difensive non pertinenti con l'esatta ragione delle contestazioni addotte dalla Procura Federale

ORDINA

alla Segreteria della Commissione Disciplinare ST di rinnovare la contestazione al sig. **ETTORE TORTORICI** per avere Egli esercitato, nella Stagione Sportiva 2008/2009, attività di allenatore della società ASD Leonzio 1909 pur in assenza di regolare tesseramento in quanto negatogli in mancanza di previe formali dimissioni da responsabile della prima squadra da parte del sig. Gaetano Costa e fissa il dibattimento per l'udienza del giovedì 1 aprile 2010 ore 09.30.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO TRINGALI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tringali** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Rinascitanetina 2008, non formalizzando regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/04/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 22/12/2010.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento);
- tra l'altro non risulta fondata l'osservazione dell'incolpato che con il versamento della quota dell'iscrizione al corso di allenatore di base tenuto nel dicembre 2007 il medesimo abbia anche assolto il pagamento della quota di iscrizione all'Albo tecnici, essendo la circostanza espressamente esclusa risulta da relativo Bando.

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO TRINGALI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/04/2010**.

Firenze, 04 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini